

Associazione Apriticielo
Strada Osservatorio n. 30
10025 Pino Torinese - TO
tel. 0118118125
internet: www.planetarioditorino.it
indirizzo PEC planetarioditorino@messaggipec.it.
(in seguito “Associazione”)

Procedura senza previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse (art. 36 comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 smi (in seguito anche “d.lgs. 50/2016”) per l'affidamento diretto del servizio di accoglienza area parcheggi e desk biglietteria e book-shop per anni due a decorrere dal 1° marzo 2020 (parte certa) + opzione ex art.1331 c.c. per il terzo anno (parte opzionale), inerenti le attività e iniziative del Parco Astronomico Infini.to – via Osservatorio 30 - Pino Torinese (TO) (in seguito anche “servizio”). CIG 8169755719

DETERMINAZIONE: REVOCA GARA EX ART.21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990.

Premesso che:

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2019 è stato approvato l'avviso per l'indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici per l'affidamento diretto del servizio di accoglienza area parcheggi e desk biglietteria e book-shop per anni due a decorrere dal 1° marzo 2020 (parte certa) + opzione ex art.1331 c.c. per il terzo anno (parte opzionale).

L'avviso è stato pubblicato a partire dal 10 gennaio 2020 sul sito telematico della Associazione (profilo di committenza), all'indirizzo <http://www.planetarioditorino.it>, unitamente al modello di istanza da compilarsi a cura degli operatori economici eventualmente interessati.

In data 27 gennaio 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di candidatura relative alla manifestazione di interesse in oggetto.

Entro il termine del 27 gennaio 2020 sono pervenute tre candidature.

In data 31 gennaio 2020 è stata inviata ai tre operatori economici, risultati in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, la lettera di invito.

Entro i termini previsti, ovvero il 21 febbraio ore 12:00, è pervenuta correttamente per tramite del portale SINTEL l'offerta composta dalle buste “A”, “B”, “C” dell'operatore economico: REAR Società Cooperativa di Torino.

In pari data alle ore 14:30 il RUP in qualità di seggio di gara ha provveduto, in seduta pubblica, all'apertura della busta amministrativa (“A”) e a verificare l'idoneità della documentazione fornita ai sensi della *lex*

specialis di gara. La documentazione prodotta dal concorrente REAR Società Cooperativa è risultata completa e regolare.

I sopravvenuti drammatici, imprevisi e imprevedibili, cambiamenti determinati dall'emergenza da COVID-19 ad inizio febbraio 2020, impongono la necessità, alla luce dei nuovi scenari determinatisi per cause di forza maggiore assolutamente imprevedibili, di una riconsiderazione in merito alla prosecuzione della procedura di gara in corso, indetta in tempi "ante-COVID 19".

Viste le ripercussioni pesantissime che l'emergenza epidemiologica da COVID 19 sta determinando sull'intero sistema economico nazionale, in particolare nel caso specifico sugli enti culturali, quali l'Associazione Apriticielo, che stanno vivendo una fortissima contrazione delle entrate, in un quadro di assoluta incertezza sulle sorti dei bilanci del comparto.

Vista la sopravvenuta totale incertezza sulla disponibilità delle necessarie risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'appalto del servizio di accoglienza area parcheggi e desk biglietteria e book-shop.

Visto l'art. 21 quinquies della L. 241/1990, la Stazione Appaltante ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo di indizione della procedura di gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato.

Rilevato altresì che il c.d. "disvolere *melius re perpensa*", tipico della revoca, può giustificarsi solo a fronte della chiara emersione di ragioni e circostanze, plausibili e concrete, che determinano la suddetta rivalutazione dell'interesse pubblico.

Visti gli orientamenti giurisprudenziali in materia e, tra gli altri:

Consiglio di Stato, sentenza 6 maggio 2013 n. 2418, per la quale "*L'amministrazione è notevolmente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della l. 241/90, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita dalla procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso ...*";

TAR Lecce, Sezione III - sentenza 15/09/2008 n. 2549, che recita "*Sia la revoca sia l'annullamento d'ufficio di una gara d'appalto, intervenuti (come nel caso di specie) prima dell'aggiudicazione definitiva e quindi su atti endoprocedimentali, non richiedono una specifica motivazione dell'interesse pubblico, giustificandosi ex se in base alla sola dichiarata sopravvenuta inopportunità o riscontrata esistenza di vizi di legittimità, in difetto di qualsiasi effetto di consolidamento dei risultati della gara. Né, tantomeno, è giuridicamente apprezzabile, nelle more dell'aggiudicazione definitiva e del concreto inizio dell'attività*

oggetto d'appalto, il contrapposto interesse del privato alla conservazione degli atti di gara, atteso che non è ravvisabile in capo al medesimo alcuna posizione consolidata che possa postulare il riferimento ad un interesse pubblico prevalente, giustificativo del sacrificio dell'interesse privato (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 25 marzo 2005 n. 2132). Infatti, solo con l'intervento dell'aggiudicazione definitiva l'interessato acquista una posizione giuridica qualificata, meritevole di specifico apprezzamento, potendo fino a quel momento vantare nient'altro che una mera aspettativa alla conclusione in suo favore del procedimento di evidenza pubblica (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 1° settembre 2004 n. 8142)";

TAR Palermo, Sezione I - Sentenza 04/02/2011 n. 210, per la quale "Secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, nel caso di revoca d'ufficio di un atto endoprocedimentale inserito in una gara d'appalto non è richiesta alcuna comunicazione di avvio del procedimento, dovendosi ritenere la stazione appaltante obbligata al rispetto delle garanzie partecipative solo quando l'esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto l'aggiudicazione definitiva, in ragione della posizione di vantaggio che solo quest'ultima costituisce in capo all'impresa aggiudicataria. Gli atti endoprocedimentali, avendo effetti instabili ed interinali, non sono infatti idonei a generare nei partecipanti una posizione consolidata di vantaggio, con la conseguenza che sull'Amministrazione, la quale intende esercitare il potere di autotutela, incombe un onere di motivazione fortemente attenuato circa le ragioni di interesse pubblico che lo hanno determinato, essendo sufficiente che sia reso palese il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa attraverso l'indicazione degli elementi concreti ed obiettivi, in base ai quali si ritiene di non dare corso ulteriore al procedimento. Un atto di ritiro intervenuto prima della celebrazione della gara, e pertanto in una fase nella quale non era stato adottato alcun provvedimento di aggiudicazione neppure provvisorio, va correttamente qualificato come atto endoprocedimentale, con il quale l'Amministrazione non ha annullato in autotutela una aggiudicazione, ma ha "interrotto" la procedura di gara, con conseguente esclusione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del relativo procedimento. Ne deriva, altresì, che non vi è necessità di una motivazione "rafforzata", che si soffermi sui profili di illegittimità dell'atto e sulle ragioni di interesse pubblico sottostanti al ritiro, dovendosi ritenere il provvedimento adeguatamente giustificato dal riferimento al venir meno della copertura finanziaria dell'appalto, esistente al momento della indizione della gara."

Richiamando quanto sancito da Consiglio di Stato, sez. III, 06.08.2019 n. 5597: "Motivazioni di carattere finanziario, ed in particolare sopravvenute difficoltà economiche, possono indubbiamente costituire valide ragioni di revoca degli atti di una gara (cfr. ex multis Sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2013, n. 4809)".

Richiamata altresì la lettera di invito che nella parte III, sub par. 13 espressamente dispone:

"13. Previa adeguata motivazione la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare l'avviso di manifestazione di interesse e/o la Lettera di invito, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 del codice civile."

Ritenuto quindi, per tutte le motivazioni sopra esposte, a seguito della sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID 19 ed all'esito della indispensabile nuova valutazione dell'interesse pubblico sotteso – anche a tutela degli operatori del settore in relazione alla certezza per la stazione appaltante di poter adempiere alle obbligazioni che insorgono a seguito del perfezionamento della procedura di gara – che ricorrano i presupposti per la revoca in autotutela della gara ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/90 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e per ragioni dovute a mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento di indizione della gara.

IL PRESIDENTE
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si richiamano, la revoca della gara per l'affidamento diretto del servizio di accoglienza area parcheggi e desk biglietteria e book-shop per anni due a decorrere dal 1° marzo 2020 (parte certa) + opzione ex art. 1331 c.c. per il terzo anno (parte opzionale), inerenti le attività e iniziative del Parco Astronomico Infini.to – via Osservatorio 30 - Pino Torinese (TO) (in seguito anche “servizio”): CIG 8169755719.

Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo di committenza della stazione appaltante e di comunicarlo a mezzo PEC ex art.76 del d.lgs. 50/2016 alla REAR Società Cooperativa di Torino e art. 120, comma 5, d.lgs. 104/2010..

Pino Torinese, 23 aprile 2020

Il Presidente

Attilio Ferrari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Attilio Ferrari', written over a large, stylized, scribbled-out mark.